Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1955, n. 873.
Istituzione di una imposta erariale sul gas metano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta erariale sul gas metano estratto dal sottosuolo nazionale o prodotto industrialmente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta erariale di lire 1,50 per ogni mc. di gas metano di origine nazionale o estera considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Il gas metano soggetto all'imposta di cui al precedente comma non è assoggettabile alla imposta di consumo di cui al testo unico di leggi per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' esente da imposta:
a) il gas metano biologico, destinato agli usi propri dello stesso produttore;

b) il gas metano prodotto dall'industria chimica per essere direttamente impiegato nella produzione per sintesi di altri prodotti chimici.

Art. 3.

Chiunque intende estrarre gas metano dal sottosuolo nazionale o produrre comunque gas metano, escluso quello biologico destinato ad uso proprio, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali e dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto di estrazione o l'impianto di produzione del gas;

c) la quantità media di gas che viene prodotta giornalmente;

d) gli apparecchi di misura adoperati per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali il gas metano è destinato.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da chi, alla data di entrata in vigore di esso, già estrae dal sottosuolo nazionale o produce gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sono considerati fabbricanti, agli effetti del presente decreto, anche gli esercenti di metanodotti per la distribuzione del gas a terzi.

Art. 4.

Le ditte di cui al precedente art. 3 devono munirsi di apposita licenza, rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

L. 1.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto non è superiore a 100.000 mc. all'anno;

L. 5.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di mc. all'anno;

se il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

L.10.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 1.000.000 di mc. all'anno.

Deve essere rilasciata una distinta licenza di esercizio:

per ciascuna officina di produzione di gas metano;

per il complesso dei punti di presa attivati dall'esercente di metanodotti nell'ambito di uno stesso Comune:

per ciascun complesso di impianti di captazione e di accumulazione del gas metano naturale attivati da una stessa ditta in una stessa località, anche se posti in più Comuni contigui.

Nella licenza debbono essere indicate le installazioni ed i punti di presa a cui essa si riferisce.

Il pagamento del diritto di licenza, per la rinnovazione, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per le officine di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

La liquidazione dell'imposta, ad eccezione del caso previsto al successivo art. 6, è fatta dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui al precedente art. 3 devono presentare entro il mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, distintamente per ogni provincia:

a) la quantità di gas metano estratta dal sottosuolo o prodotta o acquistata, con l'indicazione dei numeri segnati dai misuratori di accertamento, se esistono;

b) la quantità di gas metano consumata in proprio;

c) la quantità di gas metano ceduta a ciascun esercente metanodotto;

d) la quantità di gas metano ceduta ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadine;

e) la quantità complessiva di gas erogata a consumatori diretti non immessa in bombole;

f) la quantità di gas immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori.

Art. 6.

Per gli impianti di estrazione dal sottosuolo i quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a 3000 mc. di gas metano, da impiegare esclusivamente per uso proprio, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzione di abbonamento per un anno. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione.

Art. 7.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, l'imposta corrispondente alle quantità dichiarate e liquidata in conformità del precedente art. 5.

Per i supplementi d'imposta derivanti da revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, lo Ufficio tecnico emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare o di fare applicare, a spese dell'esercente, nelle officine di produzione e sulle reti di distribuzione del gas metano, suggelli, bolli ed apparecchi di misura e di riscontro.

I guasti che dovessero verificarsi nei congegni e suggelli applicati dalla finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, indicando le cause che li hanno determinati.

Art. 9.

Le ditte esercenti impianti di estrazione dal sottosuolo od officine di produzione di gas metano nonchè gli esercenti metanodotti devono tenere i registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti da emettere per la cessione del gas metano deve essere indicato il quantitativo di gas ceduto e il suo importo.

Art. 10.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria hanno diritto di ispezionare liberamente, sia di giorno che di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine e dei metanodotti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione e del consumo.

Le ditte esercenti, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita del gas metano, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti di cui al primo comma, nelle operazioni che questi debbono compiere agli effetti del presente decreto.

Art. 11.

Le ditte di cui al precedente art. 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare massimo dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese.

Sono esenti dall'obbligo di prestare la cauzione le ditte che corrispondono l'imposta in abbonamento, a norma del precedente art. 6.

Art. 12.

Per il ritardato pagamento dell'imposta oltre i termini stabiliti dal presente decreto è applicata, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora del 6 per cento.

Tale indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 13.

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi e in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

Art. 14.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Il diritto al ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

Art. 16.

Chiunque, senza avere adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano di cui al precedente art. 3, è punito con la multa da L. 5000 a L. 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta sulla quantità di gas consumata o che potè essere consumata.

Art. 17.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dall'Amministrazione è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

Qualora si verifichi il caso della agevolazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'art. 350 del Codice penale.

Art. 18.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento dell'imposta è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta dovuta. La multa non può essere inferiore a L. 10.000.

Art. 19.

Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 del presente decreto o la presenti oltre i termini stabiliti, ovvero presenti dichiarazione infedele, è punito con la multa da L. 5000 a L. 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi ai termini stabiliti, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo, si applica l'ammenda fino a L. 50.000.

Art. 20.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle oppure le tiene in modo irregolare, è punito con l'ammenda fino a L. 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque, essendovi obbligato, rifiuta di fare ispezionare le scritture e la contabilità di cui all'art. 10 ovvero rifiuta o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali di cui all'articolo citato.

Art. 21.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'art. 4 del presente decreto è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 22.

Per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a L. 50.000.

Art. 23.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 del presente decreto a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dal decreto stesso o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

Art. 24.

Le pene di cui al presente decreto sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione in deroga all'articolo 99 del Codice penale.

Art. 25.

Se il colpevole deve rispondere del pagamento dei tributi oltre che dei reati previsti dal presente decreto egli è tenuto ad eseguirlo prima della definizione del procedimento penale.

Art. 26.

Per i reati previsti dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Se anche l'esercente è insolvente, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa o dell'ammenda in quella della reclusione o dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone e degli enti civilmente obbligati per le pene inflitte a persone dipendenti.

Art. 27.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono accertate mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento dei reati, se non è compilato da personale dipendente dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è trasmesso in originale e copia all'Ufficio stesso competente per territorio.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi e delle penalità, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza ed in copia al ricevitore doganale.

Art. 28.

Ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni delle norme del presente decreto.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualifica di ufficiale di polizia tributaria.

Art. 29.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 sono stabilite a complemento degli articoli 9, 10 e 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. La misura delle multe di cui agli articoli 16, 18 e 19 è stabilita in deroga all'art. 24 del Codice penale e successive modificazioni.

Art. 31.

L'imposta di cui all'art. 1 sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MORO — VANONI — GAVA — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 4. — E. GRECO

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1955, n. 874.

Variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni del trattamento fiscale degli oli minerali;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite nella seguente misura:

a) oli lubrificanti bianchi L. 15.700 per quintale;
b) oli lubrificanti altri L. 12.400 per quintale.

Art. 2.

L'aumento di imposta, derivante dal disposto dell'art. 1, si applica anche agli oli minerali lubrificanti che abbiano assolto le preesistenti aliquote e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque e dovunque posseduti in quantità complessivamente superiore a 10 quintali.

All'uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Circoscri-

zione doganale, competente per territorio, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il supplemento di imposta dovuto in base all'art. 2 deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai cinque stabiliti nel predetto art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 2. — E. GRECO

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1955, n. 875.
Modificazioni alla imposta di consumo sul caffè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffè;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *E;*

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare l'imposta di consumo sul caffè;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale in grani e in pellicole è stabilita in lire 50.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in lire 69.000 per quintale.

Art. 2.

L'aumento d'imposta derivante dalla disposizione dell'articolo precedente si applica anche al caffè naturale e tostato che abbia assolto il tributo in base alle previgenti aliquote e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduto in quantità complessivamente superiore ai cento chilogrammi.

All'uopo i possessori dovranno fare denuncia delle quantità esistenti, anche se viaggianti, alle Dogane o agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione od ai Comandi di brigata della guardia di finanza, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di supplemento d'imposta per effetto del precedente art. 2 provvederanno le Dogane nelle forme stabilite dall'articolo 93 del vigente regolamento doganale, tenendo per base l'intero quantitativo risultante dai verbali di accertamento redatti dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, a seguito del riscontro delle denuncie di cui allo stesso art. 2.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con una pena pecuniaria non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta a un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VANONI — GAVA — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 3. — E. GRECO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 509 del 4 ottobre 1955
Prezzo dei carboni e del coke

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 509 del 4 ottobre 1955, ha adottato la seguente decisione, a parziale modifica delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 483 del 26 marzo 1955 e n. 500 del 3 agosto 1955.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 260 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e della Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze, esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona funivia il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	18.550
pezzatura da 40 a 60 mm.	»	17.550
pezzatura da 20 a 40	»	17.400
2. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	»	12.400
basse materie volatili grigliato in miniera	»	12.950
alte materie volatili tout venant	»	12.150
alte materie volatili grigliato in miniera	»	12.550
3. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	»	13.000
4. *Carbone da gas*	»	12.500
5. *Carbone da coke*:		
basse materie volatili	»	12.950
alte materie volatili	»	12.600
6. *Coke di petrolio*	»	17.800

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	19.000
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	19.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	11.400
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea)		
grigliato in miniera	»	14.600
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	14.600
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	12.750
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera e noce Classe prima	»	14.850
nocetta (Doubles-singles) Classe prima	»	14.150
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) Classe prima	»	11.950
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) Classe prima	»	11.950
3. *Carbone da gas*:		
a) carbone Durham primario	»	13.700
carbone Durham secondario	»	13.500
b) carbone Yorkshire primario	»	14.400
c) carbone East Middland primario	»	13.700

CARBONE ARSA
(cif porti Alto Adriatico)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	9.600
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	8.600

per i porti del Medio Adriatico (Ancona e Pescara) è autorizzato un aumento di L. 300 a tonnellata.

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L.	15.250
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	»	16.250
Antracite pisello	»	13.300
Carbone da vapore	»	10.950

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	15.450
Minuto	»	9.600

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:		
a) antracite di 1ª classe:	—	—
noci 1	—	18.450
noci 2	—	19.650
minuti lavati	—	12.150
b) antracite di 1ª classe delle miniere Heinrich Carl Funke Portingsiepen e Longenbrauhm:		
noci 1	—	18.900
noci 2	—	20.100
c) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	20.450
noci 2	—	21.750
d) antracite speciale per elettrodi	—	20.400
2. *Carbone magro ed antracitoso* (Magerkohlen):		
noci 1	15.650	16.500
noci 2-3	16.500	17.400
minuto	11.300	12.050
3. *Carbone semi bitumoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.450	13.300
noci 1	13.850	14.700
noci 2-3	15.350	16.200
4. *Carbone grasso* (fett) *da vapore a lunga fiamma* (gasflamm) *e carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.450	13.300
noci 1	12.450	13.350
noci 2	12.450	13.300
noci 3-4	12.500	13.350
5. *Carbone da coke*:		
fini da coke	11.850	12.700

CARBONI FRANCESI

1. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) carbone grasso, da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	13.400
noci 1-2	—	13.400
noci 3-4	—	13.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	—	13.200
noci 1	—	13.400
noci 2	—	13.200
noci 3	—	13.300
noci 4	—	13.200
minuti lavati	—	11.050

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm.	14.750	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	14.300	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	13.050	—
Ovuli antracite primaria tedesca	—	15.400
Ovuli antracite tedesca Kohlscheid marca E	—	15.850
Ovuli antracite Sophia Jacoba marca S.J.	—	16.150

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali, di cui al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formulazione dei prezzi di vendita al consumo di cui ai provvedimenti n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 105 del 9 aprile 1947.

II. — PREZZI DEL COKE

(seguito provvedimento n. 483 del 26 marzo 1955)

a) *Coke metallurgico.* Listino n. 2 trasmesso dal Comitato produttori coke e compilato secondo quanto disposto con decisione 4/53 del 12 febbraio 1953 dall'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Prezzi in vigore dal 1° ottobre 1955:

coke fonderia	L.	21.900
coke pezzatura oltre 70 mm.	»	19.800
coke pezzatura 40/70 mm.	»	19.800
coke pezzatura 20/40 mm.	»	20.800
coke pezzatura 10/20 mm.	»	17.900
polverino di coke 0/10 mm.	»	12.000

Luogo di consegna: piazzale cokeria produttrice.

Modi di quotazione: franco cokeria.

Spese afferenti al modo di caricazione (a carico dell'acquirente):

spese di caricazione su vagone e raccordo ferroviario . . . L. 95 T.ta

spese di caricazione alla rinfusa su camion . . . » 20 T.ta

per consegne via acqua: eventuali spese di stivaggio a bordo ed altre accessorie quali tasse portuali, sorveglianza doganale, permessi d'imbarco ecc.;

spese per riconoscimento peso da parte delle FF. SS. se richiesto;

spese in assegno per eventuale noleggio copertoni FF. SS.

Sconto al commercio: 2 % in fattura per il commercio all'ingrosso (contrattisti).

Condizioni di pagamento: Netto a trenta giorni data fattura. E' in facoltà della cocheria di chiedere garanzie od il pagamento anticipato. In questo caso verrà applicato lo sconto dell'1,50 %.

Ribasso stagionale: riservato alle sole pezzature 20/40 e 40/70 mm.:

per consegne entro il mese di aprile	L.	1.000 T.ta
per consegne entro il mese di maggio	»	700 T.ta
per consegne entro il mese di giugno	»	500 T.ta
per consegne entro il mese di luglio	»	300 T.ta

Un premio del 2 % verrà riconosciuto a fine campagna semprechè gli impegni contrattuali siano stati integralmente eseguiti.

b) *Coke da gas.*

Per il coke da gas, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati ad aggiornare i prezzi di vendita delle officine rientranti nella loro giurisdizione.

III. — QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI

(seguito provvedimento n. 488 del 4 giugno 1955)

A modifica del provvedimento n. 324 del 28 giugno 1952 è fissata come appresso la quota media spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Venezia . . . . L. 610 T.ta

(5205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 5 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,79	624,78	624,80	624,785	624,75	624,79	624,78	624,80	624,78	624,79
$ Can.	631 —	630,75	631 —	631 —	630,75	631 —	631 —	631 —	631 —	631 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,80	145,79	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,27	90,28	90,32	90,28	90,25	90,30	90,26	90,28	90,28	90,25
Kr. N.	87,27	87,28	87,35	87,29	87,26	87,25	87,28	87,30	87,29	87,25
Kr. Sv.	120,91	120,90	120,95	120,94	120,91	120,94	120,92	120,95	120,94	120,91
Fol.	164,48	164,57	164,60	164,57	164,41	164,50	164,53	164,57	164,57	164,45
Fr. B.	12,53	12,54	12 535	12,535	12,52	12,50	12,5275	12,535	12,535	12,535
Fr. Fr.	178,30	178,07	178,10	178,15	178,135	178,27	178,11	178,15	178,15	178,15
Fr. Sv. acc.	143,02	143,06	143,02	143,05	142,99	143,03	143,035	143 —	143,05	143,025
Lst.	1745,30	1745,50	1746 —	1745,875	1744,60	1745,45	1745,625	1745,90	1745,875	1745,75
Dm. occ.	148,90	148,87	148,90	148,90	148,88	148,90	148,855	148,90	148,90	148,94

Media dei titoli del 5 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,80
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id. 5 % 1935	92,575
Redimibile 3,50 % 1934	81,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,95
Id. 5 % 1936	93,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,782
1 dollaro Can.	631 —
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr Dan.	90,27
1 Kr. Norv.	87,285
1 Kr. Sv.	120,93
1 Fol.	164,55
1 Fr. bel.	12,531
100 Fr. Fr	178,13
1 Fr. Sv. acc.	143,042
1 Lst.	1745,75
1 Marco ger.	148,877

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di La Spezia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 31 maggio 1954, n. 340.3/8479, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di La Spezia;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Guglielmo Callipari, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guglielmo Callipari è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di La Spezia il vice prefetto dott. Domenico Dicuonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 settembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5110)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione valutatrice del concorso per il reclutamento di venti tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1955, registro n. 8, foglio n. 325, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, per il reclutamento di venti tenenti dell'Arma dei carabinieri, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso per il reclutamento di venti tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, è così composta:

Gen di brig. CC. s.p.e. Anedda Efisio, presidente;
Ten. col. CC. s.p.e. Casano Onofrio, membro;
Ten. col. ftr. (g) s.p.e. Girelli Giovanni, membro;
Ten. col. art. s.p.e. Bellanti Franc. Paolo, membro;
Magg. ftr. (b) s.p.e. Bianco Umberto, membro;
Dott. Pizzullo Michele, segretario senza voto.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione sono attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1955
Registro n. 42, foglio n. 20

(5224)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a ottanta posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 144, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1954, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 129, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ottanta posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.178188 del 2 ottobre 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo i giorni 1 e 2 novembre 1955 nelle seguenti sedi, ubicate nella città di Roma, alle ore 7;

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno;
Collegio ingegneri ferroviari italiani, Stazione Roma-Termini, lato via Giolitti;
Liceo-ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste n. 48;
Liceo-ginnasio « Virgilio », lungotevere dei Tebaldi (Ponte Mazzini).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1955

Il Ministro: ANGELINI

(5225)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.